

Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni

Commi 117-118 (ex articolo 24)

Questi commi attribuiscono una delega in bianco al Governo affinché lo stesso, con provvedimenti di natura regolamentare, determini i criteri per accedere ai contributi per l'editoria ed i valori su cui calcolare gli stessi. In altri termini il Governo potrà decidere: categorie dei beneficiari, criteri di accesso (tirature, diffusione o quant'altro) e modalità di calcolo dei contributi (percentuale da decidere da parte del governo sui costi o variabili su tirature, diffusione, occupazione, innovazione o altri criteri stabiliti sempre dal Governo).

Rispetto alla versione originaria del provvedimento è stata adesso concessa alle competenti Commissioni parlamentari la possibilità di esprimere un parere, che peraltro non risulta essere vincolante.

Comma 119 (ex articolo 25)

Il comma 119 prevede testualmente che "tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie".

Tale previsione assume particolare rilievo in quanto determina la necessità di inserire nelle gerenze di tutti i giornali beneficiari dei contributi, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale, la circostanza che gli stessi percepiscono le agevolazioni previste dalla legge n. 250 del 7 agosto 1990.

(Ex articolo 26) In fase di conversione in legge, l'intero articolo è stato soppresso.

L'articolo denominato "erogazione delle provvidenze per l'editoria" prevedeva testualmente che: "i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della Legge 3 maggio 2004 n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine presenti nel bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate determinate con apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

I contributi previsti dall'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 250 sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche e i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso".

L'articolo annullava ogni ipotesi di diritto soggettivo sui contributi. Gli stessi sarebbero stati erogati nei limiti degli stanziamenti effettuati, a prescindere dai fabbisogni. E' evidente che la previsione apparteneva alla categoria concettuale dei "se" e dei "ma", così come l'effetto sui bilanci

e sulla certezza dell'iscrizione del contributo a conto economico e i riflessi sulle società di revisione!

La seconda parte dell'articolo riguardava invece il diritto ai contributi alle agevolazioni dirette a carico delle emittenti satellitari e delle radio organi di partiti politici che avessero i requisiti previsti dall'art. 153 della Legge n. 388/00, facendo salvi i diritti solo per quelle che al 31 dicembre 2005 ne avessero già acquisito il titolo.

(Ex articolo 27) In fase di conversione in legge, l'intero articolo è stato soppresso.

L'articolo denominato "diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale" prevedeva testualmente che: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416".

Veniva dunque imposto per legge, o meglio per Decreto Legge, l'obbligo a carico delle imprese beneficiarie dei contributi diretti di diffondere gratuitamente i messaggi istituzionali di pubblica utilità o di pubblico interesse, sulla base di criteri da determinare con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Commi 120-123 (ex articolo 28)

Le disposizioni riguardano le emittenti radiotelevisive. I commi 120 e 121 riducono al misura del rimborso per i costi connessi agli abbonamenti ad agenzie di stampa dall'80% al 60%. Inoltre, il rimborso sul canone di trasporto del segnale via satellite viene limitato ad un solo gestore e, misura molto più incisiva, al solo costo di contribuzione.

In fase di conversione in legge è stata inserita una precisazione sulle agenzie di stampa, che per essere considerate a diffusione nazionale devono possedere diversi requisiti, tra i quali l'impiego di più di 10 giornalisti professionisti e almeno dodici ore di trasmissione quotidiane.

Commi 124-127 (ex articolo 29)

In materia di contributi all'editoria, viene abolita la media dei costi a partire dall'esercizio 2006 e viene condonata la vicenda relativa al 2002 ed al 2003. Inoltre, viene abbassato il limite massimo per i periodici che fruiscono del rimborso a copia da 40.000 copie a 30.000 copie.

Commi 128-130 (ex articolo 30)

Sempre per quanto riguarda i contributi all'editoria, il comma 128 formalizza la decadenza in caso di incompleta presentazione della documentazione con riferimento a tutti gli esercizi. La finanziaria 2006, infatti, non indicava chiarimenti circa le domande relative alle annualità anteriori al 2004.

Il comma 129 chiarisce, in maniera restrittiva, che il limite del 10% dei costi connessi alle collaborazioni va applicato sul montante degli altri costi.

Il comma 130 non risulta chiaro. Dalla lettura pare infatti che gli uffici si "preparino la strada" per pagare il saldo dell'esercizio 2005 e dell'esercizio 2006 nel 2007.

Comma 131 (ex articolo 31)

La disposizione regola i rapporti con le concessionarie in regime di convenzione aggiuntiva (rispetto a quella della Rai).

In fase di conversione in legge è stata inserita una convenzione a titolo gratuito tra la Rai e la Camera e il Senato, per la conservazione e la conversione digitale del materiale audiovisivo riguardante le sedute del Parlamento.

(Ex articolo 32) In fase di conversione in legge, l'intero articolo è stato soppresso.

Con questa disposizione, gli autori di rassegne stampa avrebbero dovuto corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui venivano tratti gli articoli.

Commi 132-134 (nuovo articolo 32-bis)

Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa di 250mila euro per l'anno 2006 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla SIAE tra gli aventi diritto, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali. Le disposizioni si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle scuole, che sono esentate dalla remunerazione dei prestiti.

Si tratta di disposizioni non previste dalla versione originaria ed inserite in sede di conversione del decreto.

Si tratta anche di cifre notevoli e ci si interroga sul ruolo della SIAE e sull'obiettivo perseguito. Ci si chiede anche se l'istituzione di un fondo per il diritto al prestito pubblico sia da considerare una priorità per il settore.

Comma 135 (ex articolo 33)

Questo comma denominato "modalità di rimborso alla società Poste italiane" prevede testualmente che: "le somme ancora dovute alla società Poste italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni e con il ministero dell'Economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una rateizzazione di dieci anni".

In pratica, sono anni che le Poste non rendicontano alla Presidenza del Consiglio le agevolazioni erogate alle imprese sotto forme di riduzioni tariffarie.

Si ritiene che questa norma sia rivolta a cristallizzare e determinare il debito nei confronti delle Poste (probabilmente anche per incidere sul bilancio di queste ultime), rateizzando in dieci anni il pagamento.

Comma 136 (ex articolo 34)

Il comma 136 prevede il significativo aumento delle sanzioni introdotte dal codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con il Decreto Legislativo 259/2003.

Franco Quaglia

Si ringrazia il Dott. Roberto Mura, Direttore Generale de “La Padania” per il gentile contributo fornito.

Milano, 31 ottobre 2006